

CREDITO E FINANZA

Comunicazione FIN/6020 del 17/04/2020 a cura di Gianluca Gabellini

Fondo di Garanzia per le PMI Avvio dell'operatività della misura prevista per i finanziamenti fino a 25.000

Trasmettiamo la **circolare** con la quale si comunica l'avvio dell'operatività e la **Guida Operativa** predisposta dal Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, Mediocredito Centrale, per la presentazione delle richieste di garanzia sul portale del Fondo della misura prevista per i finanziamenti fino a 25.000 euro dall'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL 23/20, cosiddetto DL Liquidità.

Si sottolinea che tale modulo deve essere trasmesso dalle imprese alla banca o al confidi al quale si sono rivolte e non a Mediocredito Centrale.

Segnaliamo che la Guida precisa che il limite di 25mila euro è considerato per impresa.

L'impresa può anche ripartire tale importo su più finanziamenti e su più banche, ma mai superarlo.

Resta comunque ferma la possibilità per l'impresa di chiedere ulteriori garanzie con copertura inferiore al 100% avvalendosi delle altre forme di copertura consentite dalla normativa che disciplina l'intervento del Fondo e comunque nei limiti previsti da quelle stesse forme di copertura e dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti.

Trasmettiamo anche la lettera circolare che ABI ha inviato ai propri associati con la quale specifica che a partire dal 17 aprile 2020 inizia a consentire l'inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro.

Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l'ABI ha predisposto e fornito, in allegato alla lettera circolare, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Credito e Finanza **Dott. Gianluca Gabellini** – Tel 0541352323 – E-mail: <u>ggabellini@confindustriaromagna.it</u>.

All/

- a) 20200416_Circolare-N.10-2020
- b) UCR-000723 16 aprile 2020
- c) Guida operativa



16 aprile 2020

CIRCOLARE N. 10/2020

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Avvio dell'operatività della misura prevista per i finanziamenti fino a 25.000 euro dall'articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità)

Si comunica che è possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità.

La misura prevede il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

I finanziamenti che saranno oggetto della richiesta di garanzia dovranno rispettare le caratteristiche in termini di durata, importo e condizioni economiche previste dall'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità.

BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA



Si comunica, infine, che l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione del soggetto beneficiario finale e il soggetto finanziatore potrà erogare il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore del Fondo.

Mediocredito Centrale Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia Firmato digitalmente da Bernardo Mattarella



Roma 16 aprile 2020 Prot. UCR/000723 Agli Associati

Loro sedi

Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23

Finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI – Articolo 13, comma 1, lettera m)

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni del 9 aprile (Prot. UCR/ULS/000686) e del 14 aprile (Prot. UCR/ULS/000708) relative, rispettivamente, alle previsioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in tema di garanzie su finanziamenti bancari per facilitare l'accesso alla liquidità delle imprese e al modulo di richiesta della copertura del Fondo di garanzia per le PMI sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto-legge anzidetto.

Si comunica che a partire da domani, 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia PMI, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l'inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto legge dell'8 aprile scorso.

Al fine di agevolare la presentazione delle richieste di garanzia, il Gestore del Fondo consentirà la trasmissione del relativo modulo alle banche anche via posta elettronica certificata (PEC) o e-mail con allegata copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore o altra modalità equivalente.

Al riguardo, si sottolinea ad esempio la possibilità di prevedere all'interno del proprio sito internet apposita sezione dedicata alla misura in discorso, con le informazioni e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande di finanziamento nonché le modalità di acquisizione di tali domande da parte della banca, evitando, per quanto

Sede centrale: 00186 Roma, Piazza del Gesù, 49. Tel. +39.06.67671, fax +39.06.6767457, e-mail abi@abi.it



possibile, che i soggetti beneficiari della misura debbano necessariamente recarsi presso la filiale bancaria.

In allegato si fornisce uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero Vice Direttore Generale

Allegato

EMERGENZA COVID-19

COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI BANCARI PER LA LIQUIDITA' FINO A 25 MILA EURO GARANTITI DAL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Il "DL Liquidità" prevede il rilascio di una garanzia pubblica pari **al 100%**, su nuovi finanziamenti erogati da banche di **durata massima di 6 anni** (con preammortamento minimo di 24 mesi) a favore di **micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni**, per un importo **massimo di 25 mila euro** e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario¹.

- 1. Per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI occorre inviare alla propria banca:
 - il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet;
 - il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo <u>www.fondidigaranzia.it</u>, nella sezione <u>Modulistica</u> ("Allegato 4-bis").

		··· 🖭 🗙
	<form></form>	
Ø Scrivi qui per eseguire la ricerca	H C N 🔂 🚺 🔂	へ 〇 回 <i>辰</i> (4) 0853 平

¹ L'ammontare dei ricavi del soggetto richiedente si desumono dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia; per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è necessario presentate un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455 o idonea documentazione (quale ad esempio la dichiarazione annuale IVA) comprovante l'ammontare di tali ricavi.

- 2. I moduli di finanziamento e di richiesta della garanzia devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all'indirizzo e-mail della banca (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).
- 3. Per la compilazione del modulo di garanzia, dopo aver inserito i dati anagrafici dell'impresa (inclusi quelli del legale rappresentante che sottoscrive il modulo) o quelli della persona fisica beneficiaria, al punto 13 della Scheda 1 (2/3) va indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (es. acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente "liquidità").



4. Il punto 17 della Scheda 1 (2/3) del modulo di garanzia va compilato solo se l'impresa richiedente l'agevolazione ha già beneficiato2 di "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)" attivati dal nostro Paese nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni). Non devono invece

² Il soggetto richiedente deve essere già in possesso del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l'agevolazione. Non vanno quindi indicati gli aiuti per il quali è stata semplicemente presentata la domanda.

essere indicati eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.

- 5. Quando la banca ha acquisito i documenti può procedere a inserire tali informazioni sul portale del Fondo di Garanzia.
- 6. Il Fondo di Garanzia darà riscontro della presa in carico della pratica.

		E V
	 16. che la garanzia del Fondo viene richiesta ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dagli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)" dello Misure Temporanee i materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni); 17. di aver già beneficiato dei sottoelencati aiuti "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)" dello Misure Temporanee i nateria di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni); 17. di aver già beneficiato dei sottoelencati aiuti "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)" delle Misure Temporanee i materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni); 	···
	Amministrazione importo agevolazione concedente in euro 	
	(*) Nei casì di cessione o affitto di azienda con prosecucione della medesima attività di considera attività d	
	scheda 1 (3/3) 18. che il seguente indirizzo e-mail può essere utilizzato dal Gestore del Fondo di garanzia per la trasmissione di comunicazioni procedimentali anche in sostituzione dell'invio a mezzo di raccomandata postale e/o fax. Inoltre, si impegna a comunicare al Gestore del Fondo, per il tramite del soggetto richiedente, eventuali variazioni del suddetto indirizzo. DATA:	-
Scrivi qui per eseguire la ricerca	H C R 🖬 🖸 🚺 🏛 🖷	へ 📽 🕼 🦟 印) 09:34

- 7. La banca può quindi procedere all'erogazione del finanziamento senza attendere l'ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI.
- 8. Qualora sia la prima volta che venga richiesta la garanzia del Fondo, successivamente alla presentazione della domanda della banca, il Fondo provvede ad inviare le credenziali per l'accesso al Portale del Fondo all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo.
- 9. L'impresa può accedere al Portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.
- 10. Le principali funzioni della procedura on line sono descritte nella <u>Guida per le imprese</u> <u>all'utilizzo del Portale FdG</u>.

11. Per recuperare le credenziali per l'accesso, qualora il soggetto beneficiario abbia già usufruito in passato di garanzie del Fondo, occorre seguire le <u>Istruzioni per l'accesso</u> <u>al Portale FdG</u>.

ESEMPI DEL MASSIMO GARANTIBILE

Il Fondo può garantire finanziamenti per un importo massimo non superiore al 25% dei ricavi dell'impresa – secondo quanto indicato nel modulo di domanda di garanzia - e comunque fino a 25 mila euro.

Nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto, Il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell'importo massimo garantibile, come sopra indicato.

Di seguito alcuni esempi.

IMPRESA A

Importo ricavi = 120.000 euro 25% ricavi = 30.000 euro

Importo massimo garantibile = 25.000 euro

Modalità di erogazione Banca X = 25.000 Banca X = 15.000 + Banca Y = 10.000

IMPRESA B

Importo ricavi = 80.000 euro 25% ricavi = 20.000 euro

Importo massimo garantibile = 20.000 euro

Modalità di erogazione Banca X = 20.000 Banca X = 15.000 + Banca Y = 5.000

Fondo di garanzia per le PMI

(Legge 662/1996, art. 2 comma 100, lett. a)

RICHIESTE DI GARANZIA AI SENSI DELLA LETTERA M), COMMA 1, ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N.23

GUIDA OPERATIVA

La lettera m), comma 1, articolo 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità), ha introdotto una procedura semplificata e di immediato accesso alla garanzia del Fondo per permettere a chi svolge attività d'impresa di reperire la liquidità necessaria per far fronte all'attuale emergenza sanitaria.

La misura prevede il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Il finanziamento richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:

1) Importo non superiore al 25% dei ricavi dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione e comunque fino ad un massimo di 25.000 euro;

N.B. Il limite di 25.000 euro fa riferimento all'ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale; nel computo dei 25.000 euro devono essere considerati anche tutti gli altri fianziamenti ottenuti ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità.

Potranno essere richiesti *n* finanziamenti, anche su più soggetti finanziatori, fino al limite massimo dei 25.000 euro, fermo restando il rispetto del vncolo del 25% dei ricavi.

2) Durata del finanziamento fino a 72 mesi, con la condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dalla data di erogazione.

In attesa di successive implementazioni/modifiche alla procedura, si riportano le seguenti istruzioni operative per l'inserimento di tali richieste di garanzia.

SEZIONE "TIPO GARANZIA"

1. Selezionare il tipo di garanzia: Garanzia diretta o Controgaranzia/Riassicurazione

Presentazione nuova domanda <u>Tipo Garanzia</u> » Dati Richiedente » Dati Beneficiario » Operazione » Condizioni » Trasparenza » Conclusione
Tipo garanzia Tipo operazione Tipo process
FONDO DI GARANZIA - LEGGE 662/96 OPERAZIONE DI CONTROGARANZIA/RIASSICURAZIONE - SEZIONE: ALTRE OPERAZIONI - RICHIESTA DI AMMISSIONE PROCEDURA DI ACCESSO ALLA GARANZIA
GARANZIA DIRETTA
CONTROGARANZIA/RIASSICURAZIONE

2. Selezionare nella scheda "Tipo operazione" la procedura "ALTRE OPERAZIONI (662/96)"

Presentazione nuova domanda	
Tipo Garanzia » Dati Richiedente » Dati Beneficiario » Operazione » Condizioni » Traspa	renza » Conclusione
Tipo garanzia Tipo operazione Tipo process	
OPERAZIONE DI CONTR	FONDO DI GARANZIA - LEGGE 662/96 OGARANZIA/RIASSICURAZIONE - SEZIONE: ALTRE OPERAZIONI - RICHIESTA DI AMMISSIONE
	PROCEDURA DI ACCESSO ALLA GARANZIA
ALTRE OPERAZIONI (LEGGE 662/96)	
SEZIONE PER LE IMPRESE BENEFICIARIE DM 4/11/2016	
O RISERVA DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "IMPRESE & COMPETITIVITA' "	
SEZIONE PER LE IMPRESE BENEFICIARIE DM 17/10/2016	
SEZIONE MICROCREDITO	
SEZIONE SPECIALE RESTO AL SUD	

 Selezionare nella scheda "tipo process" la procedura di accesso alla garanzia "OPERAZIONI FINANZIARIE AI SENSI DEL DL LIQUIDITÀ 08/04/2020 ART. 13 LETTERA M)"

Presentazione nuova domanda 20 Garanzia » Dati Richiedente » Dati Beneficiario » Operazione » Condizioni » Trasparenza » Conclusione						
Tipo garanzia Tipo operazione Tipo process						
OPERAZIONE DI CONT	FONDO DI GARANZIA - LEGGE 662/96 ROGARANZIA/RIASSICURAZIONE - SEZIONE: ALTRE OPERAZIONI - RICHIESTA DI AMMISSIONE					
	PROCEDURA DI ACCESSO ALLA GARANZIA					
OPERAZIONI FINANZIARIE AI SENSI DEL DL LIQUIDITA' 08/04/2020 ART.13 LETTEF	(A M)					
OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO (art. 6, comma 2, lettera d) del	DM 06/03/2017)					
O OPERAZIONE FINANZIARIA IN FAVORE DI IMPRESA START UP (CONTABILITA' ORDIN	IARIA)					
OPERAZIONE FINANZIARIA IN FAVORE DI IMPRESA START UP (CONTABILITA' SEMPL	O OPERAZIONE FINANZIARIA IN FAVORE DI IMPRESA START UP (CONTABILITA' SEMPLIFICATA)					
O OPERAZIONE FINANZIARIA IN FAVORE DI IMPRESA START UP PRESENTATA DA SOGO	GETTO GARANTE AUTORIZZATO					
O OPERAZIONE FINANZIARIA IN FAVORE DI START-UP INNOVATIVA O INCUBATORE CE	RTIFICATO PRESENTATA CON PROCEDURA SENZA VALUTAZIONE DEI DATI CONTABILI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE					

SEZIONE "DATI RICHIEDENTE"

4. Nella scheda "Dati richiedente" vengono riportati in automatico dalla procedura i dati relativi al soggetto richiedente

Presentazione nuova domanda po Garanzia » <u>Dati Richiedente</u> » Dati Beneficiario » Operazione » Condizioni » Trasparenza » Conclusione						
Dati richiedente Dichiarazione richiedente						
Denominazione sociale	Forma Giuridica					
Unità Produttiva	Tipologia					
Nome Referente	Cognome Referente	Telefono				
Fax	Email	Pec (1)				

5. Nella scheda "Dichiarazione richiedente" sono presenti le dichiarazioni necessarie per la presentazione della richiesta di garanzia ai della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità

sentazione nuova o	omanda 16/0
aranzia » <u>Dati Rio</u>	<u>hiedente</u> » Dati Beneficiario » Operazione » Condizioni » Trasparenza » Conclusione
ti richiedente	Dichiarazione richiedente
oggetto <mark>ri</mark> chiede	nte:
 dichiara di ti 266/97, D.N. relativi alle dichiara di a della Legge stesse non i garanzia pui dichiara di e si obbliga a nazionali e si impegna, dichiara di a assistono l'o 	en conoscere e accettare la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - art. 2 comma 100 lett. a) legge 662/96, art. 15 legge . 248/99, Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20.06.2005 e del 23.09.2005 e successive modifiche e integrazioni. Dichiara altresi di impegnarsi all'osservanza delle vigenti Disposizioni Operative e de atti. ver verificato e attestato che il rapporto negoziale e gli atti e le procedure dell'operazione per la quale chiede l'intervento del Fondo siano conformi a legge, non contrarie a norme imperative, nè alle disposizion 7 marzo 1996, n. 108, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, del provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 20.6.2012, ovvero che le itegrino fattispecie ex art. 1344 c.c. e si impegna a restituire quanto liquidato dal Fondo di garanzia dopo l'escussione qualora siano accertate violazioni delle citate normative nell'ambito dell'operazione ammessi- iblica. sesre in possesso dell'Allegato 4, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale e completo di valido documento di identità di quest'ultimo. consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo, degli organismi regic omunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza. nel caso in cui l'operazione sia sottoposta a controllo documentale a trasmettere copia della documentazione prevista ai sensi delle vigenti Disposizioni Operative. ver verificato i dati tecnici, finanziari ed economici dell'operazione alla vigente normativa di riferimento. reinviare al Gestore del Fondo apposita richiesta di conferma della garanzia nei casi previsti dalle vigenti Disposizioni Operative. i dati e le notizie riportati nella presente ri
 dichiara che esposizioni tra le due d 	la garanzia del Fondo è richiesta in relazione ad un nuovo finanziamento. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo del lel finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenu ate in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.
anatta rishiada	te autorizzato ad operare con il Gestore per effetto dell'accettazione dell'impegno suindicato, chiede l'intervento del Fondo di garanzia sull'operazione in oggetto

SEZIONE "DATI BENEFICIARIO"

6. Nella scheda "anagrafica" occorre inserire i dati anagrafici del soggetto beneficiario finale. Nel caso in cui il soggetto beneficiario finale sia una persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni, occorre inserire "PROFESSIONISTA/PERSONA FISICA" come FORMA GIURIDICA

grafica Tipologia	Dimensione	Attività / Ubicazione	Altre Informazioni	Dati Bilancio	DL Liquidita'		
ORMAZIONI SUL SOG	GETTO BENEFICIAR	IO FINALE					
Cerca + Nuov	0						
ice fiscale*			Denominazione so	ciale*		Forma Giuridica*	•
elefono*		Fax*		Email*			
				Sec			

7. Nella scheda "Tipologia" è possibile scegliere una delle opzioni disponibili relativamente alla categoria in cui ricade il soggetto beneficiario finale. Si segnala che il dato non è obbligatorio

Anagrafica Tipologia Dimensione Attività / Ubicazione Altre Informazioni Dati Bilancio DL Liquidita'						
Il soggetto richiedente, con riferimento all'operazione finanziaria per la quale à richiesto l'intervento del Fondo di garanzia - legge 662/96 - ALTRE OPERAZIONI	^					
DICHIARA CHE L'IMPRESA						
rientra in una o più delle seguenti tipologie, come definite dalle vigenti Disposizioni Operative						
MPRESA FEMMINILE						
IMPRESA SOCIALE/COOPERATIVA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381						
ARTIGIANA						
SOTTOSCRITTRICE DI UN CONTRATTO DI RETE (D.L. 5, 10/02/2009 E ART. 1, L. 33, 09/04/2009 E S.M.I.)						
STARTUP INNOVATIVA, ISCRITTA NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 25, COMMA 8, DEL DECRETO-LEGGE N. 179/2012						
INCUBATORE CERTIFICATO, ISCRITTO NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 25, COMMA 8, DEL DECRETO-LEGGE N. 179/2012						
CONSORZIO	-					

8. Nella scheda "Dimensione" è necessario inserire la dimensione dell'impresa così come dichiarata nell'allegato 4 bis dal soggetto beneficiario finale.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario finale sia una persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni, dovrà essere sempre inserita come dimensione "MICRO"

Si rammenta che non sono ammissibili alla garanzia i soggetti beneficiari finali che hanno dimensione MID CAP o GRANDE.

Presentazione nuova domanda Presentazione nuova domanda Tipo Garanzia » Dati Richiedente » <u>Dati Beneficiario</u> » Operazione » Condizioni » Trasparenza » Conclusione						
Anagrafica Tipologia Dimensione Attività / Ubicazione Altre Informazioni Dati Bilancio DL Liquidita'						
DICHIARA						
sulla base delle informazioni e dei dati contenuti nell'Allegato 4 bis sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, che la stessa: è di dimensione* O MICRO O PICCOLA O MEDIA O MID CAP O GRANDE						

9. Nella scheda "attività/ubicazione" occorre inserire i dati relativi all'attività svolta del soggetto beneficiario finale e l'indirizzo della sede legale, ovvero l'indirizzo di residenza, per le persone fisiche esercente attività d'impresa, arti o professioni.

Qualora il soggetto beneficiario finale sia una persona fisica che svolge attività d'impresa, arti o professioni, occorre inserire:

- a. N. Iscrizione CCIAA: "0000000";
- b. Codice SAE: "614" o "615"

Presentazione nuova domanda Presentazione nuova domanda			16/04/2020 15:
Tipo Garanzia » Dati Richiedente » <u>Dati Beneficiario</u> » Operazione » Cor	dizioni » Trasparenza » Conclusione		
Anagrafica Tipologia Dimensione Attività / Ubicazione	Altre Informazioni Dati Bilancio DL Liquidita'		
	DICHIARA CHE L'IMPRESA		Î
Esercita l'attività primaria definita dalla classificazione: Ateco 2007 🔻	591100 Attivita' di produzione cinematografica, di video e di programm iniziata in data Inattiva	ni televisivi	T
Il finanziamento richiesto afferisce all'attività primaria (*)	● Si ○ No		
Codice SAE*	0475 IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI		•
è iscritta alla C.C.I.A.A.Nr.Iscrizione Albo* 1234567	Provincia* ALESSANDRIA V		
Sede Legale:	Provincia ALESSANDRIA	Comune ALESSANDRIA	

10. Nella scheda "Dati bilancio" sono presenti le dichiarazioni per l'ammissibilità del soggetto beneficiario finale, aggiornate con quanto previsto dalla lettera g), comma 1, art. 13 DL Liquidità.

In questa scheda, non è necessario inserire la pd (indicazione valida anche se l'imprese presenta un importo massimo garantito complessivo superiore ai € 2,5 mln)

Anagrafica	Tipologia	Dimensione	Attività / Ubicazione	Altre Informazioni	Dati Bilancio	DL Liquidita'	
						DICHIARA	
nel caso in co veterinari) e ATECO 2002,	nel caso in cui il soggetto richiedente non sia un Confidi operante nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, per le attività rientranti nei gruppi 01.4 (attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari) e 01.5 (Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi) nonchè nella divisione 02 (Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi) della Classificazione ATECO 2002, che, sulla base del Repertorio delle notizie economiche e amministrative, il soggetto beneficiario esercita tale attività a titolo prevalente.						
nel caso in co beneficiario servizi conne	nel caso in cui il soggetto richiedente non sia un Confidi operante nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, che sulla base del Repertorio delle notizie economiche e amministrative, l'attività prevalente esercitata dal soggetto beneficiario finale non è (per le nuove imprese, sulla base dei primi due bilanci chiusi e approvati successivi all'inizio dell'attività stessa) tra quelle ricomprese nella Sezione A : Agricoltura, caccia e silvicoltura - e B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi - della classificazione ATECO 2002 (con esclusione delle attività di cui al punto precedente).						
che il sog	getto beneficia	ario finale, <u>alla da</u>	ata del 31/12/2019, non era	<u>a in difficoltà</u> ai sensi de	ll'art. 2, paragraf	io 18, del Reg. CE 651/2014.	
Il soggetto ri	chiedente, ino	ltre, sulla base di	i documentazione fornita da	l soggetto finanziatore (o di altra docume	entazione:	
						DICHIARA	
che alla data Presenta	di presentazio	one della presento	e richiesta, il soggetto bene	ficiario finale, sulla bas	e delle evidenze o	della Centrale dei Rischi	
esposizioni d	lassificate com	e sofferenze ai s	sensi del paragrafo 2, Parte	B, della Circolare n. 272	del 30 luglio 200	08 della Banca d'Italia e successive modifiche e integrazioni;	
che alla data Presenta Non Prese	di presentazio	one della presento	e richiesta, il soggetto bene	ficiario finale, sulla bas	e delle evidenze o	della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti con il soggetto finanziatore stesso	
in data ante	cedente al 31	gennaio 2020, e	sposizioni classificate come	inadempienze probabi	li ai sensi del para	agrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modifiche e integrazioni;	
 Non Presenta Non Presenta in data ante- integrazioni. 	enta cedente al 31	gennaio 2020, e	sposizioni classificate come	scadute e/o sconfinant	i deteriorate ai s	sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modifiche e	
						DICHIARA	
che alla data	di presentazio	one della present	e richiesta, il soggetto bene	ficiario finale,			
rientra tra le accordi di ris O Si ® No	rientra tra le imprese che, in data antecedente al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto decreto Si No						
rientra tra le accordi di ris esposizioni n dell'analisi de dell?ammissi deteriorate,	e imprese che trutturazione on siano più in ella situazione one alla garan ai sensi dell/'a	, <u>in data successi</u> ai sensi dell'artico una situazione cl finanziaria del de zia non è necessa rt 47-bis, comma	iva al 31 dicembre 2019, so olo 182-bis o hanno presenta he ne determinerebbe la cla ebitore, sia convinta che ve rio che sia trascorso un anno 6, lettera b) del Regolamer	ono state ammesse alla ato un piano attestato di assificazione come espos rosimilmente vi sarà il ri o dalla data in cui sono s nto 575/2013.	procedura del co cui all/'articolo izioni deteriorate mborso integrale tate accordate le	oncordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato 67 del predetto decreto. <u>Non rispetta</u> , alla data di entrata in vigore del DL 23/2020, la seguente condizione: le loro e, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base e dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013. Ai fini e misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni	
🔍 Si 🖲 No							
che, sulla ba	se del modello	di rating del sog	getto richiedente ovvero de	l soggetto finanziatore,	il soggetto benet	ficiario finale presenta la seguente Probability Of Default:	
N.B. Se non Operative, a	e' inserita la F nziche' ad eu	robability of Def to 5,0 milioni con	fault del soggetto beneficia me previsto dal DL Cura Ita	ario finale, l'importo ma llia art. 49 comma 2 let	ssimo garantito tera b).	concedibile resta fermo ad euro 2,5 milioni per soggetto beneficiario finale come previsto dalle vigenti Disposizioni	

11. Nella scheda "DL Liquidità" deve essere inserito:

- a. Il dato sui ricavi dichiarati dal soggetto beneficiario finale nell'allegato 4 bis;
- b. la fonte da cui deriva il dato sui ricavi. Si segnala che la terza e la quarta opzione sono valide esclusivamente per i soggetti beneficiari finali costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è presente un controllo di coerenza tra l'opzione scelta e la data di costituzione indicata nella scheda "ANAGRAFICA"

_	Presentazione nuova domanda Presentazione nuova domanda	20 15:27
Т	ipo Garanzia » Dati Richiedente » <u>Dati Beneficiario</u> » Operazione » Condizioni » Trasparenza » Conclusione	
	Anagrafica Tipologia Dimensione Attività / Ubicazione Altre Informazioni Dati Bilancio DL Liquidita'	
	DICHIARAZIONE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE AI SENSI DEL "DL 08/04/2020 ART.13 LETTERA M)	
	 Il soggetto richiedente dichiara che ai sensi di quanto previsto dalla lettera m), art.13 del DL 23/2020, si richiede l'intervento del Fondo di garanzia in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. 	l
а	Il soggetto richiedente dichiara di essere in possesso dell'Allegato 4bis sottoscritto dal soggetto beneficiario finale nel quale il medesimo dichiara: • che la sua attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID 19 • che i ricavi registrati sono pari a (euro) 100.000,00	
	come risultante da:	¥
b	IULTIMO BILANCIO DEPOSITATO ULTIMA DICHIARAZIONE FISCALE PRESENTATA AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445 ALTRA IDONEA DOCUMENTAZIONE	
	Descrizione	
	N.B. Le ultime due opzioni sono valide solo per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1°gennaio 2019. N.B.Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.	
	Esci << Indietro Conferma	v

SEZIONE "OPERAZIONE"

12. Nella scheda "Tipologia di Operazione" occorre:

- Indicare la forma finanziaria dell'operazione;
- Seleziona "SI" sulla tipologia di aiuto nel cui ambito viene definita l'operazione. Se si seleziona "NO" non si potrà andare avanti nella compilazione

Tipologia di operazione	Caratteristiche dell'operazione	Finalità dell'operazione	Dettagli dell'operazione
TIPOLOGIA DI OPERAZIO	ONE, COME DEFINITE DALLE VIGENTI D	ISPOSIZIONI OPERATIVE (CLIC	CARE UNA DELLE SEGUENTI VOCI):
ALTRA OPERAZIONE F	FINANZIARIA		
SPECIFICARE SE TRATTA	ASI DI:		
	LEASING IMMOBILIARE	ILIARE	
TIPOLOGIA AIUTI DI STA	ТО		
	elle condizioni previste dagli "Aiuto se	otto forma di sovvenzioni dire	tte, anticini imborsabili o agevolazioni fiscali (nunto 3, 1,)" delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato 🖲 Si 🔘 No

13. Nella scheda "Caratteristiche dell'operazione" occorre:

- Inserire l'importo del finanziamento che non dovrà essere superiore al 25% dei ricavi dichiarati dal soggetto beneficiario finale e comunque non superiore a € 25.000. A tal fine è presente un controllo tra l'importo inserito e quanto dichiarato in termini di ricavi nella scheda DL Liquidità; scatta un blocco qualora la conizione del 25% non sia rispettata;
- Selezionare sempre "NO" con riferimento alla scelta "OPERAZIONE PER INVESTIMENTI" e "OPERAZIONE MISTA" (condizione valida anche per le operazioni che sono a fronte di investimento o miste)
- la durata complessiva del finanziamento che non può essere superiore a 72 mesi.

N.B. Sono ammissibili sia le operazioni con piano di ammortamento, sia le operazioni senza piano di ammortamento. Per le operazioni senza piano, si dovrà sempre indicare la presenza di un piano di ammortamento ("SI") e una durata del preammortamento pari almeno 24 mesi, segnalando la reale natura dell'operazione nelala scheda dettaglio dell'operazione. Per le operazioni senza piano di ammortamento resta valido il vincolo previsto dalla norma che che il rimborso del capitale non può avvenire prima dei 24 mesi.

Come previsto dal DL Liquidità, è possibile presentare richiesta anche per operazioni già perfezionate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

		16/04/2020 15
zioni » Trasparenza » Conclusione		
tà dell'operazione Dettagli dell'operazione Innio a mezzo on raccomanaata postale ero jax. Il noniegente sinimpegna a co	municare eventuali variazioni oel suadetto indirizzo.	•
operazione mista (in parte per investimento e in parte per altra finalità) ◎ Si ® No	:	
Indicare la presenza di un piano di ammortamento	durata del preammortamento (espressa in mesi):	
Mesi Frequenza Piano		
Da perfezionare Perfezionata in data		
	ioni » Trasparenza » Conclusione à dell'operazione Dettagli dell'operazione invio a mezzo di raccomandata postale ero jax. Il richedente si impegna a co operazione mista (in parte per investimento e in parte per altra finalità) Si No Indicare la presenza di un piano di ammortamento Indicare la presenza di un piano di ammortamento Si Imaginaria No Mesi Frequenza Piano 12	ioni - Trasparenza - Conclusione à dell'operazione Dettagli dell'operazione Invio a mezzo or raccomanaata postale ero fax: Il rienedente si impegna a comunicare eventuali variazioni del subactio indirizzo. operazione mista (in parte per investimento e in parte per altra finalità): Si No Indicare la presenza di un piano di ammortamento Indicare la presenza di un piano di ammortamento Indicare la presenza di un piano di ammortamento 24

14. Le finalità ammissibili sono soltanto "INVESTIMENTO" e "LIQUIDITA". In attesa di nuove implementazioni informatiche, però, nella scheda "Finalità dell'operazione" dovrà essere sempre selezionata la finalità "LIQUIDITA", anche qualora l'operazione venga richiesta a fronte di un programma di investemento. In quest'ultimo caso dovrà essere indicata la reale finalità (Investimento) nel campo DESCRIZIONE FINALITA'.

Bresentazione pueva demanda	20 15:
o Garanzia » Dati Richiedente » Dati Beneficiario » <u>Operazione</u> » Condizioni » Trasparenza » Conclusione	
Tipologia di operazione Caratteristiche dell'operazione Finalità dell'operazione Dettagli dell'operazione	
Il soggetto richiedente dichiara che l'operazione è stata concessa a valere su provvista di Cassa Depositi e Prestiti con cessione del credito alla stessa Cassa Depositi e Prestiti:	^
Il soggetto richiedente dichiara che per l'operazione è stata/sarà presentata richiesta a valere sulle agevolazioni per i finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. Plafond beni Strumentali ovvero Nuova Sabatini) di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 novembre 2013, attuativo dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:	
FINALITÀ DELL'OPERAZIONE	
RINEGOZIAZIONE DI DEBITI A M/L TERMINE	
CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA' BREVE TERMINE	
INVESTIMENTO	
UQUIDITA' Descrizione finalità :	•
Esci << Indietro Avanti >>	

15. Nella scheda "Dettagli dell'operazione" non è stata apportata nessuna modifica rispetto al funzionamento ordinario. Si segnala, però, che per le richieste di controgaranzia/riassicurazione dovrà essere inserita come "Percentuale di copertura sull'importo finanziato" un valore pari a 100

Descentarions music descende	16/04/2020 15:3
ipo Garanzia » Dati Richiedente » Dati Beneficiario » <u>Operazione</u> » Condizioni » Trasparenza » Conclusione	
Tipologia di operazione Caratteristiche dell'operazione Finalità dell'operazione Dettagli dell'operazione	
INFORMAZIONI SULLA GARANZIA CONCESSA DAL SOGGETTO RICHIEDENTE	
Percentuale di copertura sull'importo del finanziamento 100,000 Da concedere Data Concessione	
La garanzia concessa e' diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta del soggetto finanziatore 🖲 Si 🔾 No	Garanzia Richiesta: Riassicurazione
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULL'OPERAZIONE	
Lunghezza massima: 500 caratteri. Caratteri mancanti: 500	
INFORMAZIONI SU ALTRE GARANZIE CHE ASSISTONO L'OPERAZIONE L'operazione è/sarà assistita da altre garanzie: O Si O No	
Esci << Indietro Conferma	

SEZIONE "CONDIZIONI"

16. Nella scheda "tassi", sia per le richieste di Garanzia diretta che di Riassicurazione, occorre sempre:

- Selezionare "RENDISTATO" nella casella "PARAMETRO DI RIFERIMENTO";
- Indicare il valore del tasso finito applicato all'operazione finanziaria nella casella "VALORE PARAMETRO";
- Inserire "0" nella casella "SPREAD APPLICATO"

Si rammenta che il valore del tasso finito deve rispettare il limite previsto dalla lettera m, comma 1 art.13 del DL Liquidità

commissioni "Una tantum"	Commissioni periodiche		
	INFORMAZIONI SUL TASSO DI INTERESSE E SU	ILLE COMMISSIONI APPLICATE ALL'OPERAZIONE DAL SOG	GETTO FINANZIATORE
remi del tasso applicato:	FISSO V		
rametro di riferimento ENDISTATO 🔹	Valore Parametro (in percentuale)	Spread applicato (in percentuale)	Tasso Finito (in percentuale)

Per le sole richieste di Riassicurazione, nella scheda "Tassi" il Soggetto Garante dovrà indicare l'importo del premio complessivo di garanzia applicato sull'operazione finanziaria che dovrà conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria.

INFORMAZIONI SULLA COMMISSIONE VERSATA DALL'IMPRESA PER LA GARANZIA CONCESSA DAL SOGGETTO RICHIEDENTE			
Tipo commissione COMMISSIONE ANNUA DELL'IMPORTO GARANTITO	Importo 1,00		
Il soggetto richiedente dichiara che il premio complessivo di garanzia applicato sull'operazione finanziaria per la costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria.	quale è richiesto l'intervento del Fondo, qualora lo stesso non sia pari a zero, tiene conto della sola copertura dei soli		

SEZIONE "TRASPARENZA"

Nella sezione "trasparenza" non sono state apportate modifiche rispetto al funzionamento ordinario.



CONCLUSIONE

Cliccando su "presenta domanda" si procede ad inviare la richiesta di garanzia.

